

di ALBERTO BRANCHETTI

Livigno extra-UE, Monaco Francia. Regole operative a confronto

Territorialità, fatture Sdl, export/import, VIES e reverse charge: istruzioni per l'uso.

Livigno è fuori dal territorio Iva italiano e unionale ai fini del D.P.R. 633/1972, mentre il Principato di Monaco si considera territorio francese: questa distinzione cambia radicalmente qualificazione e adempimenti delle operazioni per beni e servizi (art. 7, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 e circ. Ag. Entrate 16.02.2009, n. 3/E).

Cessioni di beni "situati e ubicati" a Livigno - Ai sensi dell'art. 7-bis D.P.R. 633/1972, sono fuori campo per territorialità. Se i beni sono spediti *"dall'Italia"* a Livigno l'operazione è esportazione *"non imponibile"*, con obbligo di fattura e annotazione della norma di non imponibilità, ai sensi degli artt. 8 e 21, c. 6, lett. b) D.P.R. 633/1972, e gestione probatoria secondo la disciplina dell'export. L'introduzione in Italia di beni provenienti da Livigno integra *"un'importazione ai fini Iva al superamento del confine comunale"*, con assolvimento dell'imposta in dogana e possibili regimi particolari ove ricorrono i presupposti.

Per i servizi, il criterio generale B2B individua il *"luogo nel committente"*, salvo deroghe specifiche: alloggio e servizi connessi a immobili nel luogo dell'immobile, ristorazione/catering nel luogo di esecuzione. Una prestazione resa a Livigno non è territorialmente rilevante in Italia quando ricadente nelle deroghe (artt. 7-ter e 7-quater D.P.R. 633/1972). Quando interviene una stabile organizzazione, rileva se la stessa partecipa effettivamente alla prestazione con mezzi umani/tecnici, altrimenti il prestatore è considerato non stabilito e l'Iva si assolve con reverse charge in capo *"al committente italiano"*.

Fatture e comunicazioni: per operazioni verso soggetti di Livigno è possibile emettere e-fattura via Sdl con codice destinatario *"0000000"* e natura N3.1 se esportazione; l'invio via Sdl assorbe l'esterometro per la stessa operazione. Per acquisti *"non territorialmente rilevanti in Italia"* si applica l'esterometro se l'importo per singola operazione supera 5.000 euro; in alternativa, in molti casi, l'invio del file XML via Sdl soddisfa anche l'adempimento comunicativo.

Cessioni a clienti di Monaco - Le cessioni si trattano *"come operazioni con la Francia"*; ricorrendone i presupposti, sono *"cessioni intracomunitarie non imponibili"* e richiedono numero Iva UE valido del cessionario (verificabile in VIES), movimentazione e adempimenti Intra. La mancanza del VIES rende l'operazione imponibile in Italia.

Come prova di operazioni estere, per export e cessioni intra, è necessario conservare documentazione idonea (tra cui fattura, elenchi INTRA e prova del trasporto, es. CMR/polizza/carico).

Si analizzano alcuni esempi operativi:

- esportazione Italia verso Livigno: vendita macchinario con resa FCA. Emissione FE TD01, causale *"Esportazione art. 8 DPR 633/1972 - Livigno"*, natura N3.1; CodiceDestinatario 0000000; prova di uscita con documenti doganali/CMR; niente esterometro poiché transitata via Sdl;
- import Livigno verso Italia: acquisto merce con sdoganamento a Tirano. Iva in dogana all'atto d'ingresso per importazione, con eventuale utilizzo di regimi disponibili ove spettanti;
- servizio alberghiero a Livigno per impresa italiana: *"fuori campo in Italia"* per regola specifica; se la fattura estera supera 5.000 euro e non transita via Sdl, invio dati in esterometro entro i termini previsti;
- cessione a impresa di Monaco: in presenza di numero Iva FR valido (VIES) e movimentazione, fattura non imponibile ex art. 41 con elenchi Intra (N3.2 - operazioni non imponibili - cessioni intracomunitarie.); se il numero VIES non è valido al momento della cessione, l'operazione è imponibile in Italia.